

# **Regolamento IA tra innovazione, valori e concorrenza**

**di Valeria Falce**

*Jean Monnet Professor in EU Innovation Policy, Ordinario di diritto dell'economia e Direttore dell'Innovation, Regulation and Competition law centre nell'Università Europea di Roma*

La Proposta di Regolamento sull'approccio europeo all'Intelligenza Artificiale (COM(2021) 206 final) ha un chiaro obiettivo: delineare una cornice giuridica alta e armonizzata. Alta perché l'ambizione è di promuovere lo sviluppo dell'IA, per un verso affrontando i rischi per la sicurezza e i diritti fondamentali e per altro verso garantendo la certezza giuridica necessaria per facilitare investimenti, innovazione e concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale. Armonizzata perché lo sforzo è di definire regole uniformi da applicare centralmente a livello UE.

L'ambizione si scontra però con un ambito di intervento limitato. Il Regolamento, infatti, non intende esaurire i profili di interesse giuridico dell'IA; intende piuttosto inserirsi in un quadro normativo più ampio, definendo un decalogo di divieti e obblighi modulati e scalari sulla base del rischio che il sistema IA solleva rispetto ai valori dell'Unione.

Da questo punto di vista, ferma (ma con assoluta) è la risposta della Commissione nei confronti dei sistemi che creano un rischio inaccettabile rispetto ai valori dell'Unione. Vengono così vietati, con eccezioni e deroghe, i sistemi che utilizzano tecniche subliminali in grado di manipolare il comportamento di un soggetto con probabili conseguenze fisiche o psicologiche a danno di quel soggetto o di altri soggetti; quelli che sfruttano le debolezze di un gruppo specifico di soggetti vulnerabili come l'età, la disabilità fisica o mentale al fine di manipolare il comportamento di un soggetto appartenente a tale gruppo, con probabili conseguenze fisiche o psicologiche a danno di quel soggetto o di altri soggetti; quelli utilizzati dalle pubbliche autorità (o per conto di pubbliche autorità) al fine di valutare e classificare l'affidabilità delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale; o ancora quelli che consentono l'identificazione biometrica a distanza "in tempo reale" a meno che l'uso di questi sistemi non sia strettamente necessario a finalità ritenute prevalenti.

Meno rigido è l'approccio proposto nei confronti dei sistemi classificati ad alto rischio, definiti tali sulla base della possibile incidenza sulla salute e sui diritti fondamentali delle persone fisiche, nonché sul godimento dei valori fondamentali così come riconosciuti e sanciti dalla normativa primaria dell'Unione europea. In questi casi, scattano obblighi a carico del provider e del produttore. Di valutazione e autovalutazione della conformità del prodotto e del rischio, di informazione e trasparenza, nonché di sicurezza e affidabilità.

Decisamente più morbida è la proposta nei confronti degli altri sistemi, quelli che risultano pericolosi per il sistema valoriale UE e che vengono lasciati all'autodeterminazione del mercato, nel rispetto di taluni limiti: il rispetto della fairness e della correttezza.

La Proposta è lontana dall'essere legge europea e molte sono gli snodi e le questioni aperte, soprattutto nella prospettiva di garantire un giusto equilibrio tra le ragioni dell'innovazioni e del mercato.

Punto fermo è però l'impianto: la scelta della graduazione delle regole sulla base dei rischi, infatti,

non è nuova, ma riflette indirizzi di policy che già si sono affermati con successo in settori affini, se non contigui (dispositivi medicali). Né deve sorprendere la direttrice imboccata dal punto di vista istituzionale e di governance, perché la centralizzazione dei poteri è propria dell'evoluzione del diritto europeo, si accompagna alle fasi di svolta delle politiche europee in cui l'uniformità di indirizzi e di soluzioni è imprescindibile. Né infine deve meravigliare lo stampo impresso al Regolamento, di raccordo con i diritti fondamentali, perché il sistema valoriale dell'Unione ne è la cifra distintiva da consolidare a livello interno e auspicabilmente esportare a livello internazionale.